

Risparmio energetico, tutti i bonus per i lavori

La mappa del Mise. Gli interventi ammessi alle detrazioni che potranno accedere al 110% se si agisce sul cappotto termico dell'edificio o sulla caldaia

I vincoli. Resta il parametro del miglioramento di almeno due classi energetiche necessario per ottenere il diritto al supersconto

Carmine Fotina
Marco Mobili

ROMA

Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto la prima mappa ufficiale di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico degli immobili che potranno accedere al superbonus del 110% se si interviene sul cappotto termico o se si cambia la caldaia.

Uno degli aspetti innovativi del superbonus del 110% introdotto dal "decreto rilancio" è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento beneficiando di sconti fiscali di differente portata ricompresi tra il 50% e il 90%. A prevedere questa possibilità, infatti, è il comma 2 dell'articolo 119 del "decreto rilancio" secondo cui "all'quota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell'articolo 14 del decreto legge 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente. La condizione posta dal Governo e dal legislatore è che questi interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul cappotto termico o sulle caldaie.

In fase di conversione in legge del Dl, la commissione Bilancio della Camera ha posto una sola deroga a questa regola e al cosiddetto effetto "locomotiva" degli interventi di efficientamento. Secondo l'emendamento approvato in commissione se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) o gli interventi sull'involucro o sugli impianti di riscaldamento sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente. Resta comunque inalterato il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche, quindi senza doppio salto nessun superbonus.

Nella tabella riportata in pagina c'è il dettaglio di tutti gli interventi

che, ad esempio, con il cappotto termico sul 25% delle superfici dell'edificio (tetti a spiovente compresi) possono lievitare fino al 110 per cento. Per ogni singola tipologia di lavoro è riportato il limite alla detrazione fiscale fino ad oggi riconosciuta, l'importo massimo della spesa ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui è ripartito il bonus edilizio.

Scorrendo la bozza della mappa dei bonus messa a punto dal Mise emerge ad esempio che la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, con un tetto allo sconto fiscale di 60mila euro e un'aliquota del 50%, con gli interventi del superbonus possono salire fino al 110 per cento. Lo stesso vale per le schermature solari o per coibentazioni verticali oppure orizzontali che oggi beneficiano della detrazione del 65 per cento, nonché per gli interventi sulle parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza del 25% della superficie disperdente.

Tra i lavori su singole unità immobiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, destinati ad essere trainati dal superbonus fino al 110% ci sono le caldaie a condensazione con rendimento energetico stagionale maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Ci sono anche i lavori di installazione di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili o ancora l'installazione di collettori solari termici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




EFFETTO TRAINO

È possibile far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento



LE CONDIZIONI POSTE

La condizione posta è che gli interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul cappotto termico o sulle caldaie



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico degli immobili

TIPO DI INTERVENTO E P. ALL'ART. 2 C. 1 D.M. ATTUATIVO	DEFINIZIONE INTERVENTO	REFERIMENTO NORMATIVO	DETRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE*	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	ALIQUOTA DETRAZIONE %	NUMERO DI ANNI SU CUI RIPARTIRE LA DETRAZIONE
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE						
lett. a)	a) riqualificazione energetica globale	C. 344, art.1 L. 296/2006	100.000	-	65%	10
INVOLUCRO EDILIZIO (ex comma 345)						
lett. b), p. I	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	C. 345, art.1 L. 296/2006	60.000	-	65%	10
lett. b), p. II	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)(§)	C. 345 L. 296/2006	60.000	-	50%	10
lett. b), p. III	d) installazione di schermature solari (§)	C. 2 lett. b) art. 14 D.L. 63/2013	60.000	-	50%	10
lett. b), p. IV	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (**)	C. 2, quater art. 14 D.L. 63/2013	40.000	-	70%	10
lett. b), p. V	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto Linee guida per la certificazione energetica (***)	C. 2, quater art. 14 D.L. 63/2013	40.000	-	75%	10
lett. b), p. VI	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (**)	C. 2, quater art. 14 D.L. 63/2013	36.000	-	80%	10
lett. b), p. VII	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore. (**)	C. 2, quater art. 14 D.L. 63/2013	36.000	-	85%	10
lett. b), p. VIII	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessano l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	C. 220, art. 1 L. 160/2019	-	-	90%	10
lett. b), p. IX	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	C. 1 lett. a) art. 119 D.L. 34/2019	50.000	-	110%	5
COLLETTORI SOLARI						
lett. c)	k) installazione di collettori solari termici	C. 346, art. 1 L. 296/2006	100.000	-	65%	10
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
lett. d), p. I	l) caldaie a condensazione su singole unità immobiliare con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% (§)	C. 347, art. 1 L. 296/2006 C. 1 art. 14 D.L. 63/13	30.000	-	50%	10
lett. d), p. II	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	C. 347, art. 1 L. 296/2006 C. 1 art. 14 D.L. 63/13	30.000	-	65%	10
lett. d), p. III	n) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio	C. 347, art. 1 L. 296/2006 C. 2 art. 14 D.L. 63/13	50.000	-	65%	10
lett. d), p. IV	o) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. b), C. 1 art. 119 D.L. 34/2020	20.000	-	110%	5
lett. d), p. V	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	C. 347 art. 1 L. 296/2006	30.000	-	65%	10
lett. d), p. VI	t) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	C. 347 art. 1 L. 296/2006	30.000	-	65%	10
lett. d), p. VII	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. b) e c), C. 2 art. 119 D.L. 34/2020	20.000	-	110%	5
lett. d), p. VIII	t) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	C. 1 art. 1 D.L. 63/2013	30.000	-	65%	10
lett. d), p. IX	u) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. b) e c), C. 2 art. 119 D.L. 34/2020	20.000	-	110%	5
lett. d), p. X	v) microgeneratori	C. 1 art. 1 D.L. 63/2013	100.000	-	65%	10
lett. d), p. XI	w) microgeneratori	lett. b) e c), C. 2 art. 119 D.L. 34/2020	20.000	-	110%	5
lett. d), p. XII	x) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	C. 4, art. 4 D.L. 201/2011	30.000	-	65%	10
lett. d), p. XIII	y) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	C. 2 bis art. 1 D.L. 63/2013	30.000	-	50%	10
BUILDING AUTOMATION						
lett. e)	z) sistemi di building automation	C. 88, art. 1 L. 200/2015	15.000	-	65%	10

(*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere l), o), q), s), u), v), si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), q) e lettera da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. (**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 3a) riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000. (***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari sulle stesse parti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti con aria centralizzati. (****) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-generatore. (§) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. (¶) Per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 117 e 117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si applica la percentuale di detrazione del 65%. (1) € 50.000 edifici unifamiliari € 20.000 fino a 4 unità immobiliari, € 30.000 oltre 4 unità immobiliari (2) € 20.000 fino a 8 unità immobiliari, € 15.000 oltre 8 unità immobiliari

La struttura intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in fondo alla pagina. Il maggior stampa e in internet per uso privato.

Gli altri sconti. Non tutto rientra nel perimetro del 110%
Regole in gran parte invariate per molte detrazioni legate ai lavori di ristrutturazione

Bonus mobili, giardini e 50% senza premio extra

Alessandro Borgoglio

Neppure in fase di conversione in legge del Dl 34/2020 c'è stato un ripensamento del legislatore sull'ammisione alla detrazione del 110% anche per gli interventi di ristrutturazione, che normalmente fruiscono del 50 per cento. Si tratta, in particolare, di tutti quei lavori previsti dall'articolo 16-bis del Tuir, per i quali spetta una detrazione Irpef del 50% su un ammontare complessivo di spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.

Stessa sorte tocca al cosiddetto "bonus mobili" di cui all'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, con

cui è stata prevista, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a 10mila euro, sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, ha chiarito che, in sintesi, il bonus mobili spetta se sono stati esperiti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sulle parti co-

ziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione.

Nessun potenziamento della detrazione neppure per il cosiddetto bonus verde di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 205/2017, che prevedono una detrazione Irpef del 36% delle spese documentate fino a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali nel limi-

Il 36% per i giardini spetta fino al limite di 5mila euro per ogni unità immobiliare


Il bonus facciate resta con una misura molto favorevole: il 90%. E il credito è cedibile

te di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Infine, nessuna chance di innalzamento della detrazione per il bonus facciate, di cui ai commi 219-224 della legge 160/2019, già comunque di per sé molto conveniente in quanto l'aliquota ordinaria è al 90% e senza alcun limite di spesa: il vero ostacolo a tale detrazione è dato piuttosto dalla condizione prevista dalla legge per cui l'immobile deve essere ubicato in zona A o B del Dm 1444/1968, e tale circostanza non può essere attestata da un ingegnere o architetto, essendo invece necessaria la certificazione urbanistica rilasciata dall'ente pubblico competente, (risposta 182/2020 e circolare 2/E/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

muni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residen-



L'immagine illustrativa è riconducibile alla foto scattata nel corso della giornata. Il diritto di cronaca è riservato. Per uso privato.

Quosa succede agli altri bonus

A cura di Luca De Stefani. Detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche (36-50-70-75-80-85-110%), per i mobili e gli elettrodomestici (50%), per i giardini (36%) e per il bonus facciate (90%). La percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche in più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) in base alla data del bonifico. Per il 2020 questi interventi potranno beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020	DAL 1° GENNAIO '21
<p>- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno).</p> <p>- Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.</p> <p>- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinentziali.</p> <p>- Eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>- Prevenzione di atti illeciti di terzi.</p> <p>- Cancellazione di edifici.</p> <p>- Contenimento dell'inquinamento acustico.</p> <p>- Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche (per le zone 1, 2 e 3, spetta il sismabonus "speciale" fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).</p> <p>- Bonifica dall'amianto.</p> <p>- Riduzione degli infortuni domestici.</p> <p>- Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir) (1).</p> <p>- Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).</p>	<p>Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>	<p>Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>
<p>Spese pagate con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», anche sulle «parti comuni esterne» dei condomini («fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo») («comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi») per:</p> <p>a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</p> <p>b) realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili»;</p> <p>di «unità immobiliari ad uso abitativo» (no di uffici, negozi, ristoranti e capannoni) (articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).</p>	<p>Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per «unità immobiliare ad uso abitativo»; da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>	<p>Stop alla detrazione</p>
<p>Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con limite di spesa di 10.000 euro (detrazione massima di 5.000 euro) «riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione», condominiali o meno (circulari 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafi 3.2 e 3.5, 27 aprile 2018, n. 7/E, risposta del 19 febbraio 2019, n. 62), «a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa» (Istruzioni del modello 730 o di redditi PF) e al netto delle eventuali spese sostenute nell'anno precedente, collegate allo stesso intervento edilizio, «per le quali si è fruito della detrazione» nel modello dichiarativo relativo all'anno precedente (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).</p>	<p>Detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell'anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno (2).</p>	<p>Stop alla detrazione</p>

La proprietà intellettuale è riconsegnata al titolare. Riproduzione non è consentita. Per informazioni, scrivere a: info@24ore.it